

RAPPORTI INQUISIZIONE-CONFESSIONE

1. Lettera dell'Inquisitore generale Michele Ghislieri (poi Pio V) al gesuita Rodriguez impegnato nella campagna inquisitoriale antivaldese in Puglia (1564)

Avertisco anchora Vostra Reverentia che altro è la persona del confessore, altro è del giudice. Il confessore crede tutto quello che li viene detto: il giudice ha sempre sospetto il reo della verità, et massime in hoc genere causarum

2. Ghislieri. Ordine dell'Inquisizione ai confessori (1559)

che i confessori non debbano né presumano assolvere alcuno che habbi direttamente vel indirettamente, per propria o altrui udita cognitione di qualsivoglia persona infetta over sospetta di eresia o che retenga libri prohibiti, se prima quella tal persona che sarà venuta per confessarsi non haverà denunciato iuridicamente alli ministri del Santo Officio della Santa Inquisizione ciò che sa, over ha inteso, in pregiudicio over pericolo della Chatolica fide. I contravventori saranno gravemente castigati dal Santo Officio.

3. Editto dell'Inquisizione (1598)

Alli reverendi confessori che tutti abbiano una copia di questi editti, et siano diligenti ad interrogare i penitenti secondo giudicaranno espediente, et ritrovandoli colpevoli per haver commesso alcuno di questi delitti (di eresia) o per non haver denunciato i delinquenti, non li assolveranno se prima non haveranno satisfatto al Santo Officio secondo sarà possibile.

4. Eliseo Masini, Sacro Arsenale (sec. XVII)

L'eretico assoluto nel foro della coscienza (Confessione), etiamdio dall'istesso Romano Pontefice, se poi vien accusato nel foro esterno (Inquisizione) non perciò schiva le pene agli eretici dovute. Perciocché per la pena proposta nel foro interno sodisfa a Dio et a lui si riconcilia; ma la pena del foro esterno spetta alla pubblica vendetta et alla sodisfattione della Repubblica.

5. Processo contro Lucrezia Marotta (Capua 1564). Esame del confessore don Santo Panebianco.

Dixit. Signore, essendo stato io chiamato da parte della bona memoria del Fabio Arcella, Arcevescovo (et inquisitore) de Capua, al tempo che erano stati inquisiti fra Vincenzo et Jacobitto per luterani, esso testimonio andò da detto monsignor Arcella che gli mostrò una lista dove erano scritti molti nomi di donne, et ordinò ad esso testimonio che dovesse confessare tutte quelle donne che erano scritte in quella lista, et le avesse speculate ben bene si fussero state eretiche. Et esso confessore ricusò volerle confessare, et dicto monsignor Arcella ordinò ad esso testimonio farlo pena de obedientia che le dovesse confessare (et poi ad esso riferire).

6. Lettera del domenicano Giulio Pavesi, inquisitore per il Regno di Napoli, a Girolamo Seripando (1558)

Ho visto e considerato quello che V.S. R. mi scrive circa quel penitente che vorria l'assoluzione, et non si può far di manco di far l'abiuratione almeno in presenza di V.S.R., del suo notario et di dui testimoni. Et avanti che proceda a detto atto di abiuratione, il penitente scriverà di soa mano una comparsa, narrando il modo in cui è incorso in tali errori, nominando che ce l'ha indutto e con chi esso ne ha ragionato, con specificare apertamente gli articoli ..., narri come è pentito e che dimanda l'absoluzione. Appresso V.S.R. lo potrà esaminare ... per i complici. Dopo potrà procedere alla santentia de absoluzione, col farlo abiurare.

7. Gesuiti. Lettera del generale della Compagnia di Gesù ai cardinali della SS. Romana Inquisizione 1562

Mi occorre dimandare circa la facultà nostra di assolvere da heresia et casi contra la fede, facendo abiurare publice vel privatim pro modo criminis, personae vel loci: *primo*: se l'abiurationi devono restare appresso di noi, acciò secondo quelle possono essere giudicati relapsi, se ricascano, overo per esse liberarsi dalle molestie delli inquisitori, cioè se sono solamente extraiudiciali, cioè (come io intendo) fatte in presentia di testimoni, et se si devono fare per iscritto. *Secondo*: mi occorre questa inconvenienza della abiuratione pubblica, che per essa era sforzato il penitente ad manifestar il suo peccato fuori della confessione, non solo al confessore, ma ancora alli altri che non lo sapevano. Io feci reconciliare uno erroneo ignorante dal Inquisitore et mi parse una cosa molto rigida che l'inquisitore non vuolsse che abiurasse extraiudiziariamente, ma publice, in scriptis, coram testibus et notario. Et mai vuolsse fare altrimenti, anchor che fusse richiesto da me con licentia del penitente a farlo in foro conscientiae. La concessione di Papa Pio, concessa al nostro generale, et alle persone della Compagnia che lui deputerà, d'assolvere d'heresia et casi contra la fede, facendo pur l'abiuratione publice vel privatim, in forma iuridica, iuxta qualitatem criminis et personae: quella parola *iuridice* pare che significhi atto esteriore iudiciale. Non intendo poi che vuol dire *iuxta qualitatem personae*, che differenze di persone si deve servare in questo. Et secondo questa facultà pare che quelli della Compagnia potriano far abiurare in la chiesa pubblicamente, et assolvere come l'inquisitori, il che pare che deroghi al officio dell'inquisitori.